

## REGIONE BASILICATA

### **LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2009, n. 18** “*Istituzione del garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza*”- **Artt. 6, 7.**

Publicata nel B.U. Basilicata 3 luglio 2009, n. 29.

(...)

#### **Art. 6**

*Elezione, durata del mandato, decadenza e revoca.*

1. Il Garante è eletto dal Consiglio Regionale con i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Se tale maggioranza non è raggiunta nelle prime due votazioni la nomina è effettuata a maggioranza assoluta. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.
2. Il Garante è scelto tra persone di età non superiore a 65 anni e non inferiore a 40, laureato in materie giuridiche o sociali, con documentata esperienza professionale nello studio e nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, dell'assistenza minorile, o in materie concernenti l'età evolutiva e le relazioni familiari.
3. Sono incompatibili con l'incarico di Garante:
  - a) i Direttori Generali, Direttori Sanitari e Direttori Amministrativi delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere;
  - b) gli amministratori di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica nonché amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;
  - c) coloro che ricoprono incarichi di direzione politica o sindacale a livello nazionale o regionale.
4. L'incarico di Garante è, inoltre, incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato, attività professionale o imprenditoriale.
5. Il conferimento dell'incarico di Garante a dipendenti, sia regionali che gli altri enti dipendenti dalla Regione, ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
6. Qualora si verificano o sopravvengano cause di incompatibilità o di ineleggibilità sopravvenuta, il Consiglio Regionale dichiara la decadenza dell'Ufficio di Garante a maggioranza semplice, se l'interessato non le elimini entro venti giorni dalla notifica della avvenuta elezione o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi. Il Consiglio Regionale nomina entro 60 giorni il nuovo Garante.
7. Il Consiglio Regionale, con deliberazione assunta con la medesima maggioranza prevista per l'elezione e con le stesse modalità, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.
8. I poteri del Garante sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

**Art. 7**  
*Indennità.*

1. Al Garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza spetta una indennità di funzione pari al venticinque per cento della indennità lorda del consigliere regionale.
2. Nel caso in cui il Garante versi nella situazione di cui all'articolo 6 e rimuova le incompatibilità ivi previste, allo stesso è corrisposta una indennità pari al quaranta per cento dell'indennità lorda del consigliere regionale.
3. Allo stesso è riconosciuto il rimborso spese ed il trattamento di missione nella misura prevista per il Difensore Civico della Regione Basilicata <sup>(2)</sup>.

---

(2) Articolo così sostituito dall'art. 56, L.R. 30 dicembre 2009, n. 42, a decorrere dal 1° gennaio 2010 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 86, comma 1, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Indennità. 1. Al Garante spetta la indennità di funzione, il rimborso spese ed il trattamento di missione nella misura prevista per il Difensore Civico presso la Regione Basilicata.».